

Pensione scuola 2026

Emanati dal MIN.ISTRUZ. decreto e circolare relativi a
CESSAZIONI e PENSIONI INPS Cassa Stato SCUOLA
DAL 01/09/2026

CESSAZIONI con Istanze On Line
dal 26/09/2025 e fino al 21/10/2025 ore 23.59

CONDIZIONI DI CESSAZIONE

E

DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE

QUESITI RICORRENTI e relativi CHIARIMENTI

SOMMARIO

Publicati Decreto Ministeriale e Circolare applicativa	pag. 2
Adempimenti Pensionandi 2026	pag. 4
Pensionamento a domanda	pag. 5
Pensionamento d'ufficio	pag. 6
Richieste di permanenza in servizio	pag. 7
Pensionamento d'ufficio (coatto) non più possibile prima Del compimento del 67° anno di età	pag. 8
Scadenza Domande di Cessazione e Proroga	pag. 8
Quesiti ricorrenti e ... relativi Chiarimenti	pag. 9

PUBBLICATI DECRETO MINISTERIALE E CIRCOLARE APPLICATIVA

Il MIN.ISTRUZ. ha emanato il **D.M. n. 182 del 25/09/2025** nel quale viene fissato il termine per presentare le domande di cessazione dal servizio **CON DECORRENZA 01/09/2026**

ED E' STATA PUBBLICATA LA

CIRCOLARE MIN.ISTRUZ. APPLICATIVA prot.n. 0205851 del 25/09/2025

Questi, in sintesi, i contenuti della citata circolare MIN.ISTRUZ. applicativa:

1- L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza **01/09/2026** del personale

Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione

avverrà **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'utilizzo delle

"ISTANZE ON LINE", c.d. POLIS (Presentazione On Line delle Istanze)

quindi.....

EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE IN FORMA CARTACEA DEVONO ESSERE RIPRODOTTE, UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";

2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE"

dal 26/09/2025

fino al 21/10/2025 ore 23.59;

3- Saranno trasmesse **ESCLUSIVAMENTE** via web le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico

NOTA

Per le cessazioni disposte d'UFFICIO NON si deve utilizzare la funzione "ISTANZE ON LINE"

in quanto tale funzione serve SOLO PER LE CESSAZIONI A DOMANDA

4- La domanda, invece, di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede competente, **SARA' PRESENTATA, ESCLUSIVAMENTE** attraverso le seguenti modalità:

a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

c) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

ATTENZIONE

5- L'accertamento del diritto alla pensione PER IL 2026 **E' DI COMPETENZA DELL'INPS CASSA STATO DELLA SEDE COMPETENTE,** sulla base dei **dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun pensionando/a.**

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 09/01/2026

L'accertamento da parte dell'INPS del raggiunto diritto pensione **dovrà concludersi entro il termine ultimo del 21 aprile 2026** **(certamente per permettere al MIN.ISTRUZ. di "liberare" i posti per la mobilità).**

Precisazione Il MIN.ISTRUZ. precisa nella circolare:

Il rispetto di tale termine presuppone **la sistemazione** preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento **delle SCUOLE di titolarità dei pensionandi,** utilizzando **esclusivamente** l'applicativo **Nuova Passweb**, quale strumento di scambio di dati tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni

NON E' AMMESSO L'USO DEL SIDI

NOTA

*Le scuole potranno **convalidare al SIDI** (Sistema informativo dell'Istruzione) la **CESSAZIONE e quindi rendere libero per i movimenti** il posto del pensionando scuola 2026 **SOLAMENTE** dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.*

ADEMPIMENTI PENSIONANDI 2026

- 1) **CONTROLLARE I RAGGIUNTI REQUISITI PENSIONISTICI**
(basta 1 giorno in meno e..... perde il "treno pensione" 2026)
- 2) **CONTROLLARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA** (con colore ARANCIONE)

In caso di errori inviare on line ALL'INPS
la R.V.P.A. cioè la RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA.

Precisazione

*E' possibile anche chiedere alla scuola di titolarità la "SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA" mediante l'utilizzo della funzione "NUOVA PASSWEB" (canale informatico diretto SCUOLA - INPS)
con la quale le scuole possono inserire i PERIODI MANCANTI e "certificarli".*

- 3) INVIARE CON ISTANZE ON LINE LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

(solo per le cessazioni a domanda **NON D'UFFICIO**)

- 4) INVIARE ON LINE ALL'INPS CASSA STATO sede competente LA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

Attenzione

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

- 5) Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, **SOLO** successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

PENSIONAMENTO A DOMANDA

Attenti !!! In... Istanze On Line

La circolare MIN.ISTRUZ. sulle cessazioni 2026 precisa quanto segue:

La richiesta(di cessazione dal servizio) potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis, che saranno attive contemporaneamente

1^ Istanza *conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete e cioè.....*

- compimento di 67 anni di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2026
- maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2026 (uomini)
- maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2026 (donne)
- maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2026 (uomini) non avendo compiuto il 67° anno di età e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2026 (donne) non avendo compiuto il 67° anno di età e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- compimento di 66 anni e 7 mesi di età tra il 01/02/2026 e 31/05/2026
per insegnanti scuola d'infanzia con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31/08/2026(lavoro gravoso)
- cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
- cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2^ Istanza

- esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 100”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2021
- esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 102”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2022
- esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 103”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2023
- esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 103”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2024
- esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota”**

103" CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2025

- esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (opzione donna)
- esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (opzione donna)
- esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (opzione donna)
- esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (opzione donna)

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2026 i dipendenti scuola nati entro 31/08/1959, cioè con 67 anni di età compiuti entro il 31/08/2026

NOTA

PER I/LE NATI/E DAL 01/09/1959 AL 31/12/1959 (che al 31/12/2026 maturano 67 anni di età),

la cessazione dal 01/09/2026 -E' SOLO A DOMANDA.

NOTA

PER I/LE NATI/E DAL 01/02/1960 AL 31/05/1960 insegnanti scuola d'infanzia (lavoro gravoso)

(che al 31/12/2026 maturano 66 anni e 7 mesi di età),

la cessazione dal 01/09/2026 E' SOLO A DOMANDA.

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2026.

NOTA

Nella eventualità di mancanza al 31/08/2026 dei 20 anni di contributi E' POSSIBILE RICHIEDERE(come spiegato di seguito)

LA PERMANENZA IN SERVIZIO.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:

FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA, NON POSSEDUTA ALLA DATA TEORICA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano

*ad essere presentate in forma analogica(cartacea)
oppure digitale(es. a mezzo PEC) entro il 21/10/2025
al di fuori della piattaforma POLIS*

Ne consegue che nel 2026 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che,compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, **non sono** in possesso di **20 anni** di anzianità contributiva entro tale data, **e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS**

NOTA

E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e succ.modifiche ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per **non più di TRE anni**.

Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO) NON PIU' POSSIBILE PRIMA DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO ETA

Considerato che l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025) ha abrogato la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato,

Ne consegue che

sarà **obbligatoriamente** collocato a riposo il dipendente che:

1. compirà entro il 31/08/2026 67 anni di età in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione)
2. compirà entro il 31/08/2026 67 anni di età in presenza del requisito di importo soglia per la pensione di vecchiaia e di 20 anni di contributi

riguarda i c.d. CONTRIBUTIVI PURI con contributi solo POST 1995

In questo caso l'importo della pensione mensile lorda non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale **fissato per il 2025 a 538,69 euro lordi al mese.**

NOTA

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre 2026 e dicembre 2026, **la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato**

SCADENZA DOMANDE DI CESSAZIONE/PROROGA

Termine di presentazione domande a mezzo "istanze-on line":

oppure domande di proroga "cartacee" o in forma "digitale

martedì 21 ottobre 2025

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:

mercoledì 22 ottobre 2025

senza l'emissione del provvedimento formale

QUESITI RICORRENTI e **.....relativi CHIARIMENTI**

Quali sono le scadenze per cessare dal servizio il 01/09/2026?

Per cessare dal servizio scuola con decorrenza 01/09/2026 il pensionando per il quale non è previsto il provvedimento d'ufficio (per età) deve inviare on line la domanda di cessazione **ESCLUSIVAMENTE** mediante procedura " Istanze On Line "

ENTRO le ORE 23.59 del 21/10/2025.

Alle ore 24.00 tale funzione sarà "disabilitata" e il pensionando che non abbia provveduto

RESTERA' ANCORA IN SERVIZIO.....un altro anno..

Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da te" oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.

Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge 30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato è finanziato dallo Stato.

Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia

sulla compilazione della domanda che sugli allegati da inserire.

A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può essere definita laddove quest'ultima NON risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento.

L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato: gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione, **nel caso in cui la domanda risulti incompleta**, decorrono dal suo completamento.

Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".

Entro quale termine si deve inviare on line all'INPS CASSA STATO la domanda per il pagamento della pensione?

Non è necessario presentare, tramite il servizio gratuito di un Patronato oppure con il "fai da te", la domanda per il pagamento della pensione prima dell'invio della domanda di cessazione al MIN.ISTRUZ. o prima di ricevere dalla scuola di servizio il Provvedimento di cessazione per età. dovranno essere allegati

È opportuno allegare alla Domanda all'Inps per il pagamento della pensione la Copia della Domanda di cessazione o copia del Provvedimento di cessazione d'ufficio, per non esporsi al rischio di inconvenienti o ritardi nella chiusura della pratica di pensione, come già descritto nella risposta al quesito precedente, per incompletezza della documentazione.

Mentre il termine di invio cessazione con "Istanze On Line" è tassativo (21/10/2025), la domanda all'Inps per pagamento pensione sarà inviata successivamente.

Nei moduli cessazioni istanze on line alla fine è indicato:

"DICHARA INOLTRE di impegnarsi ad inoltrare al competente ente previdenziale domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2026"

E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS comunque entro il mese di GENNAIO 2026 in quanto in analogia a quanto previsto per la CASSA STATO dipendenti NON COMPARTO SCUOLA (ministeriali, Agenzia Entrate ecc) e per le altre Casse pensioni della gestione pubblica (CPDEL,CPI,CPS) l'INPS richiede che la

domanda sia inviata **ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE**

e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2026.

Quali conseguenze se non si presenta domanda di pensione all'INPS?

Chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro la scadenza stabilita dal MIN.ISTRUZ. oppure riceve il Provvedimento di cessazione d'ufficio ma non presenta all'INPS gest. Dip. Pubblici "on line" domanda di **PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA** (tramite un Patronato o il " fai da te"), CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2026, **MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.**

Quale Patronato scegliere per l'invio all'INPS della domanda per ottenere il pagamento della pensione spettante?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di pensione sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica "particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato "comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato

che conosce in modo dettagliato la normativa relativa ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.

Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione"

e il pensionando non può successivamente "cambiare" Patronato, se non mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

In Sintesi

1) chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2026 lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line

dal 26/09/2025 ed entro il 21/10/2025 ore 23.59;

2) chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2026

NON DEVE presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

1) chi deve presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO lo deve fare in forma analogica "cartacea"oppure digitale (esempio a mezzo PEC) entro il 21/10/2025 presentando la richiesta all'UFFICIO territorialmente competente;

4) chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 21/10/2025, ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente domanda di **PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA**

(tramite un Patronato o il " fai da te")

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2026,

MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

5) SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALLA SEDE INPS competente ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2026 PER EVITARE RITARDI NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;

6) SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' **COPIA** DI QUANTO

TRASMESSO ON LINE, a fine di informare la propria amministrazione in merito alle pratiche attivate.

Si ricorda che la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale.

Importante

Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2026, la funzione POLIS elabora una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA.

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2026, la scuola di titolarità attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

.....Ma.....potrebbero succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2026.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola copia della domanda di cessazione dal 01/09/2026 (avente valore di ricevuta) inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio, la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l'applicazione "Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.

Egual PRASSI si consiglia di seguire per la Domanda di Pagamento della pensione presentata all'INPS, PRESENTANDONE COPIA al protocollo della propria scuola.